

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1294

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TURRONI e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

—————

Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per
la sottoscrizione delle liste elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, limitandosi a novellare la legge per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in tema di sottoscrizione delle liste elettorali, si prefigge lo scopo di esentare dalla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali quei partiti o gruppi politici già rappresentati in alcune sedi elettive.

I partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento, ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata hanno costituito un autonomo gruppo consiliare, sono pienamente legittimati nel panorama politico.

Per questi partiti o gruppi politici che, nelle sedi parlamentari o consiliari, danno

prova giornalmente della loro organizzazione, crediamo sia superfluo attribuire loro un inutile oltrechè dispendioso compito.

La raccolta delle firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali, infatti, comporta tra l'altro anche un impegno da parte delle istituzioni pubbliche che, qualora questo disegno di legge venisse approvato, verrebbero esentate da tali compiti per essere impiegate in altri compiti più proficui per la collettività.

Oltre ai partiti o gruppi politici non rappresentati, l'esclusione della raccolta delle firme necessarie per sottoscrivere le liste elettorali, non trova applicazione per le nuove formazioni politiche che devono, anche loro, dare prova della loro organizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati in materia di raccolta di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali)

1. Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter.* - 1. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo 18-*bis*, i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

Art. 2.

(Modifiche alla legge elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica in materia di raccolta di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali)

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Sono esentati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Par-

lamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».